

Università degli Studi del Molise



LOTTO 1

Capitolato tecnico dell'assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

Decorrenza ore 24.00 del 31/03/2023

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato: • L'Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, • Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Assiteca S.p.A. – Filiale di Bari, Corso Vittorio Emanuele 60
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, PEC
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	• Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi: • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;

	Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Retribuzioni	L'ammontare delle remunerazioni lorde (stipendio + salario accessorio) corrisposto dall'Università La Sapienza ai dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio e comprensivo delle ritenute a carico dell'Università Del Molise
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 – ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Università degli Studi del Molise per l'esplicazione di tutte le attività o competenze, istituzionali o meno, ordinarie e straordinarie, devolutesi, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere accessorio, preliminare, conseguente, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario, sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere e/o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuiti, consentiti e delegati all'Ente Contraente, comunque ed ovunque svolti con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte

- avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e/o Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- quale organizzatore, gestore, esecutore in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

La garanzia è inoltre operante per quanto tutto disciplinato con riferimento alle norme sul "Telelavoro" e del "lavoro agile".

ART. 1.2 – VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile salvo il caso di dolo.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910

C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

ART. 1.4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2023 e cesserà automaticamente il giorno 31/12/2025 con scadenze annuali al 31/12 di ogni anno. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta. Il premio verrà corrisposto in rate annuali anticipate.

Tuttavia il Contraente avrà facoltà di richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza, il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative tutte in corso, per una durata di ulteriori 2 (due) anni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

È altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

In tal caso si precisa che i massimali e i limiti di risarcimento cui alla Sezione 4, si intendono garantiti per l'intero importo senza alcuna riduzione in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale; ugualmente le franchigie previste nel presente contratto non verranno ridotte.

ART. 1.5 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

ART. 1.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 1.7 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

ART. 1.8 – CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza è Flat, non è soggetto a regolazione premio e pertanto non vi è alcun obbligo di comunicazioni di dati.

ART. 1.9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta,

ART. 1.10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

ART. 1.11 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 1.12 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 1.13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 1.14 – ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

ART. 1.15 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, in lingua italiana, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (file excel) .
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

ART. 1.16 – CLAUSOLA BROKER

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 7,15% (settevirgolaquindicipercento). In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

ART. 1.17 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 1.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.19 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori, collaboratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 1.20 - ESTENSIONE TERRITORIALE

SL'Assicurazione RCT vale per il mondo intero, con esclusione dei cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages). L'assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell'Assicurato nel mondo intero, sempreché lo stesso sia in regola con gli obblighi di Legge.

ART. 1.21 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

ART. 1.22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

ART. 1.23 – VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e /o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente incompatibile, totalmente o parzialmente, il presente contratto; le parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e ferme restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso e/o gravemente colposo di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, compresi gli studenti, fatto salvo quanto previsto all'art. "rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

ART. 2.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e

spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e ss.mm.ii., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. N. 494/96 e ss.mm.ii, inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e ss.mm.ii e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e ss.mm.ii;

- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e ss.mm.ii o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

ART. 2.3 – MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate non oltre **24 mesi** dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

ART. 2.4 – ESTENSIONI E PRECISAZIONI DI GARANZIA

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. **Attività Socio-assistenziali:** La responsabilità civile derivante dalla gestione di tutte le attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
2. **Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
3. **Committenza auto:** responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche
 - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
 - per i danni cagionati con l'uso di biciclette, ciclo furgoncini, veicoli elettrici, natanti e non a motore in genere.

4. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'eseribilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
5. **Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi, dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabili, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
6. **Mezzi di trasporto non a motore:** La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini.
7. **Insegne/affissioni:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, manutenzione e dall'esercizio di cartelli e insegne pubblicitarie, insegne luminose, tende, striscioni, targhe, comprese le affissioni di qualsiasi tipo e ovunque si trovino. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
8. **Carrelli e Macchine Operatrici:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 209/2005 e ss.mm.ii.
9. **Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia:** la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 250.000,00.
10. **Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture, cavi, e agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
11. **Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, partecipazione, gestione, organizzazione o committenza di qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, seminari, visite guidate, conferenze, tavole rotonde, manifestazioni religiose, spettacoli, attività promozionali, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi, compreso l'allestimento e smontaggio di stand. E' compreso il servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa, il tutto in qualità anche di committente.
Si intende compresa l'organizzazione di stages, tirocini, master, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti e sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o gli ospiti. Si intende compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte, danni alle cose e alla loro persona. Sono compresi i viaggi organizzati dal Contraente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.
12. **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose di terzi consegnate o non consegnate, all'Assicurato, per sottrazione, distruzione o deterioramento.
13. **Farmacie e smercio prodotti in genere:** la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

- 14. Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati. La garanzia vale altresì per la R.C. per danni da furto di oggetti – di proprietà di terzi – esposti in occasione di mostre, fiere e simili, concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde ovunque organizzate e/o curate dall'Ateneo, anche in locali di terzi. Sono comprese le lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di furto/rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.
- 15. Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
- 16. Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
- 17. Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sotto limite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
- 18. Interruzione o sospensione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 19. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
- 20. Privacy:** l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - successive modifiche ed integrazioni.
- 21. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità civile derivante da proprietà, locazione, conduzione, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, palloni pressostatici, terreni, strade, giardini, parchi, parcheggi, boschi, piante e aree verdi in genere, impianti di illuminazione centrali, impianti sportivi, impianti e reti di distribuzione, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione.
- 22. Proprietà e/o gestione di giochi:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino sistemazione.

- 23. Uffici/Magazzini/Teatri/Parcheggi/Cinematografi/Varie attività:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, officine, teatri, cinematografi, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere. E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà e la gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere, dal controllo dei rifiuti solidi urbani. E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tubature di acqua potabile, dall'acquedotto, dall'approvvigionamento idrico, dalla proprietà e/o gestione di fontane. E' compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l' 'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti.
- 24. Impianti sportivi:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi comprese attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CUS, CRAL/o enti aventi autonoma personalità giuridica.
- 25. Impianti e attrezzature per la segnaletica:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti in genere. Si intendono compresi i danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi, di depositi di materiali.
- 26. Proprietà/gestione di mense e bar:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, gestione o committenza di mense e bar e simili esercizi compresa la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande anche tramite distributori automatici; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.
- 27. RC Personale dei Dipendenti e degli Studenti:** la responsabilità civile personale di Amministratori, di tutti i dirigenti e dipendenti di tutte le categorie e delle persone non dipendenti (a titolo esemplificativo ma non limitativo: Rettore, Pro Rettore, membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, Segretario, prestatori d'opera in affitto, c.d. lavoratori interinali, prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati), che svolgono attività, anche volontaria, per conto della Contraente/Assicurata, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
- alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
 - agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.
- La garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione ad erronea o mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionate a terzi conseguenti a violazioni in materia di trattamento di dati personali. Tutto quanto sopra esposto entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone su menzionate con l'Assicurato o fra loro.
- Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale di:
- a) studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, specializzandi, cc (con esclusione dei Medici che effettuano qualsiasi tipo di specializzazione in base a quanto previsto dal D. lgs. 368/1999, modificato dalla legge 266/2005 e ss.mm.ii. ma esclusivamente quando gli stessi svolgono tali attività presso le Aziende), per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed attività, ed arrecati a terzi ed ai dipendenti del Contraente.

- b) gli studenti, che svolgono attività di tirocinio, iscritti alle Facoltà, a corsi di Diploma Universitari, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi di tirocinio post-laurea ecc, ai sensi dell'art. 18 del L. 196/97 e successivi regolamenti di attuazione del 25.03.98 n° 142 nonché ogni attività di tirocinio pratico di apprendimento svolta da studenti e/o laureati.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

- 28. Rigurgito di fogne e allagamenti:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
- 29. Scuole:** la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
- 30. Sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 31. Vigilanza:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
- 32. Proprietà e uso di cani:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed utenza di cani.
- 33. Infermeria:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
- 34. Lavori di pulizia e manutenzione:** la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia e manutenzione in genere manutenzioni, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, pali, massicciati, viadotti, rete fognaria, gallerie, sottopassi e di opere e o beni di proprietà e o uso al Contraente comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell'Assicurato. Nel caso di lavori appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione di lavori e /o da rapporto di committenza.
- 35. Antenne/Recinzioni/Cancelli:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, dall'esistenza e dall'uso di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica. E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dall'uso e dall'esistenza di impianti video esterni, videosorveglianza, telecamere, etc, ovunque posizionati.
- 36. Squadre antincendio:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato.
- 37. Consegna/Prelievo/Rifornimento:** la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento.
- 38. Altre attività – garanzie Si intendono compresi:**
- i danni derivanti dalla detenzione e uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività indicate in polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell'autorità competente;
 - i danni derivanti dalla detenzione e uso di apparecchi ad uso medico ed elettromedicale, sperimentale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi ed altre apparecchiature consimili;
 - responsabilità civile derivante al Contraente da conferimento di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti reflui, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da: produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana o animale (ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.) nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento che provengono dal contraente;
 - responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel

rispetto delle leggi vigenti ferma l'azione di rivalsa spettante alla società nei confronti dei terzi responsabili;

-responsabilità civile per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione diversa da quella farmacologica, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la responsabilità civile per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività.

- Sono equiparati all'Assicurato a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, strutture e organizzazioni e/o Società collegate e/o controllate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitolato.

39. Altre precisazioni:

a) Sono compresi in garanzia i danni provocati dagli studenti tutti iscritti ai corsi pre e post-laurea tirocinanti e studenti di scambio rientranti nelle attività istituzionali dell'ente che si trovino:

- nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante l'attività sportiva o ricreativa;
- fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgono attività per conto dell'Università stessa;
- che si trovino presso altre Università, Istituti scolastici ed Enti o società vari in genere per ragioni di studio in qualsiasi paese del mondo.

Tutte le suddette persone sono considerate anche terzi tra di loro. Si intendono inoltre compresi i danni a cose che gli studenti e le figure di cui sopra, possano provocare ai beni di proprietà e/o in uso all'Università anche di proprietà di terzi. Per gli studenti delle scuole superiori partecipanti a stage, la garanzia deve valere sia per l'attività didattica, sia per tutte le attività illustrate nel programma dello stage, comprese le attività ricreative, sia durante la permanenza presso gli alloggi.

b) È compresa la responsabilità civile professionale derivante a termini di legge a tutti gli specializzandi, tirocinanti pre e post-laurea, dottorandi ecc. nelle varie discipline e facoltà universitarie limitatamente all'attività svolta all'interno e/o per conto dell'Università o, se svolta all'esterno, esclusivamente dietro autorizzazione o mandato della Contraente riscontrabile da documentazione ufficiale da esibire a richiesta della Società. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

c) La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di assicurati) nello svolgimento di tutte le attività previste dai regolamenti di Ateneo, compreso, ove previsto, l'eventuale tirocinio clinico professionalizzante:

- Neolaureati, Professori in genere;
- Aspiranti studenti universitari;
- Volontari o associazioni di volontariato;
- Obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- Studenti con attività a tempo parziale e studenti collaboratori di tutorato come previsto dalle leggi in materia;
- Borsisti, assegnisti, dottorandi, tirocinanti in genere ammessi a frequentare le strutture del contraente a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini e/o master formativi, di orientamento, di specializzazione, di ricerca e/o perfezionamento previsti dalle leggi vigenti, regolamenti, convenzioni in genere e simili;
- Tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- Laureati e/o diplomati dell'Università che svolgono attività ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. 142/98;
- Titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Soggetti autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, studenti delle scuole medie superiori partecipanti a stage;
- Persone portatrici di handicap anche presso, a titolo esemplificativo e non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private.
- Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
- Studenti delle varie facoltà che per disciplina del corso di laurea, devono svolgere pratica professionale presso Aziende o Enti terzi;
- Specializzandi ad eccezione, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.lgs. 368/99 e ss.mm.ii, dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie;

- Studenti stranieri iscritti ai programmi internazionali;
 - Appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università;
 - Tutti coloro della cui opera il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività compresi i cultori della materia.
- d) Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private, ecc.

ART.2. 5 – ULTERIORI ESTENSIONI SPECIALI DI GARANZIA

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 2.6 “esclusioni” entro i limiti di seguito indicati.

40. Dispersione di acque: l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;

41. Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti: per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

42. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

43. Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale e ricreativo, compresa la responsabilità civile personate dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e morte e /o danneggiamenti a cose; dalla responsabilità derivante dai servizi che l'Assicurato debba erogare, presso il domicilio di tutti con suo personate dipendente e/o collaboratori anche convenzionati; dalla responsabilità derivante dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'Assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e dalla gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e /o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezione e prove pratiche per l'assunzione di personale; dalla responsabilità civile per i danni derivanti dal servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta nelle aree di pertinenza del Contraente, sono compresi i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada; son esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori.

44. Proprietà, uso e custodia animali e cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o uso e/o custodia di cani e di altri animali.

45. Rischio Informatico

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni patrimoniali e/o danni materiali e/o danni alla persona verificatisi in relazione ai seguenti illeciti:

- 1) Violazione dati e informazioni riservate;
- 2) Violazione della sicurezza informatica;
- 3) Responsabilità per malware;
- 4) Danni da interruzione o sospensione d'attività;
- 5) Attività multimediali;
- 6) Servizi di pagamento e/o incasso;

ART. 2.6 – ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs.

209/2005 e ss.mm.ii., integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;

3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto per i fuochi pirotecnici ed alle clausole "Servizio di vigilanza";
5. derivanti dalla malpractice medica, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
6. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono lavori.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

7. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. di qualsiasi natura e comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
12. derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
13. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "installazione o manutenzioni- lavori in economia" nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola "farmacie e smercio prodotti in genere";
14. derivanti da violazione dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
15. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.

ART. 2.7 – QUALIFICA DI TERZO

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, compresi gli studenti di ogni ordine e grado, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

ART.2. 8 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti,

promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

SEZIONE 3. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Ufficio competente del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni **salvo quanto stabilito nell'offerta Tecnica** da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo. Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

ART. 3.2 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

ART.3.3 - GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo pec, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro

60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

SEZIONE 4. MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

ART.4.1 – MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: **salvo quanto stabilito nell'offerta Tecnica:**

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- **Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- **Euro 10.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- **Euro 10.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- **Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- **Euro 2.000.000,00** per ogni infortunato

4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento

Art. n.	condizione particolare		scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
	Qualsiasi evento, fatta eccezione per quanto di seguito dettagliato:		--	€ 2.000,00 salvo quanto stabilito nell'offerta Tecnica	i massimali di polizza RCT
2.2.2	Danno biologico (RCO)		--	Nessuna	i massimali di polizza RCO
2.3	Malattie professionali (RCO)		--	Nessuna	I massimali di polizza RCO
2.4.18	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi		10	€ 1.500,00	1.000.000,00 per sinistro
2.4.15	Danni da incendio		10	€ 1.500,00	2.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. Property)
2.4.19	Danni a veicoli sotto carico e scarico		--	€ 500,00	200.000,00
2.4.20	Privacy		--	Nessuna	200.000,00
2.4.5	Autoveicoli, motocicli, e ciclomotori di terzi e dipendenti		--	€ 250,00	200.000,00
2.4.14	Danni da furto		10	250,00	50.000,00
2.4.17	Danni da inquinamento accidentale		10	1.500,00	5.000.000,00
2.4.16	Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori		10	500,00	2.000.000,00
2.4.16	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		10	500,00	2.000.000,00
2.4.10	Danni a condutture e impianti sotterranei		10	500,00	2.000.000,00
2.4.12	Danni a cose in consegna o custodia		10	1.500,00	100.000,00
2.5.43	Danni da rimozione veicoli			vedasi franchigia	25.000,00 per sinistro e 100.000 per periodo assicurativo annuo

2.4.28	Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature conseguenti rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi		10	500,00	100.000,00
2.4.39 b)	RC Professionale Specializzandi, tirocinanti pre e post laurea, dottorandi etc		10	minimo 1.000,00 mass. 10.000,00	2.500.000,00 salvo quanto stabilito nell'offerta Tecnica
2.5.41	Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature anche se non conseguenti rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi		10	1.000,00	100.000,00
2.5.42	Danni da cedimento o franamento del terreno		10	1.500,00	€ 500.000,00
2.5.45	Rischio Informatico		--	--	€ 100.000,00

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°.....

Contraente: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**
VIA DE SANCTIS SNC -LOCALITA' VAZZIERI
86100 CAMPOBASSO (CB)
P.Iva 00745150706 - C. Fiscale 92008370709

durata del contratto: **anni 2 e mesi 9**
effetto dalle ore 24: **31 Marzo 2023**
scadenza del contratto **31 Dicembre 2025**
Pagamento **annuale**

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è flat e non è pertanto soggetto a regolazione premio:

A livello informativo si comunica che le retribuzioni annue ammontano a circa:

Retribuzioni lorde annue orientative

Euro 23.000.000,00

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	